



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino

**CONTRATTO DI CONSULENZA PER LO SVOLGIMENTO
DELL'INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE,
AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008, DELL'ITL DI AVELLINO**

1. Generalità

il presente contratto regola il rapporto tra l'Ing. Carmine Piccolo, nato a [REDACTED] – CF: [REDACTED] (di seguito "professionista"), designato quale Responsabile del servizio prevenzione e protezione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino e tale Amministrazione (di seguito "Committente") rappresentata dal Direttore pro-tempore, dott. Francesco Damiani, in qualità di Committente nonché Datore di Lavoro, ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 del citato I.T.L. di Avellino, che ha sede in Avellino, alla via Dei Due Principati, nr. 4/6.

2. Oggetto dell'incarico

il presente contratto ha per oggetto lo svolgimento dell'incarico professionale di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per l'ITL di Avellino e, in particolare, dei compiti prescritti dall'art. 33 del d. lgs. N. 81/2008 e s.m.i., e quelli prescritti dalla normativa il professionista si obbliga a svolgere le seguenti attività:

- a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione;
- b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
- c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del d. lgs. N. 81/2008;
- f) fornire ai dipendenti dell'ITL di Avellino e dei CC del NIL dell'ITL di Avellino le informazioni e la formazione ai sensi dell'articolo 36 del d. lgs. N. 81/2008.

Il professionista conferma che l'indirizzo cui inoltrare ogni comunicazione inerente all'incarico in oggetto è la casella di posta elettronica [REDACTED] il professionista s'impegna a comunicare ogni variazione di tale recapito che dovesse sopravvenire;

L'incaricato in particolare dovrà:

- a) aggiornare il documento di valutazione dei rischi entro un mese dalla stipulazione del presente contratto;
- b) svolgere almeno una riunione periodica annuale prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e, comunque, la prima entro il 1° ottobre 2023;
- c) effettuare due sopralluoghi quadrimestrali della sede per segnalazioni di competenza e verifica dei d.p.i., per ciascun anno;
- d) predisporre il piano d'emergenza ed evacuazione ed eventuali aggiornamenti;
- e) organizzare e realizzare almeno una prova d'evacuazione per anno, e comunque la prima entro il 31/12/2023;
- f) svolgere almeno una riunione d'aggiornamento della formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro al personale per anno, e comunque la prima entro il 31. 12.2023.

Gli elaborati dovranno essere, tempestivamente, consegnati alle relative scadenze normativamente disciplinate.

Rientrano, altresì, nell'oggetto del contratto lo svolgimento di qualunque adempimento previsto dalla normativa vigente a carico del RSPP, anche in collaborazione con il Medico competente dell'ITL di Avellino e l'attività di costante informazione del datore di lavoro in merito a tutto ciò che concerna la Sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi e agli adempimenti di competenza dello stesso.

Ove richiesto per servizi, forniture, ecc., che saranno svolte nell'ITL di Avellino, il RSPP s'impegna a:

- prestare la propria collaborazione mediante supporto e consulenza;
- se ritenuto necessario, redigere, entro 3 giorni dalla richiesta il DUVRI in relazione all'attività di indizione delle procedure di gara da parte dell'ITL;
- redigere relazione per rilevazione di rischio di gas Radon.

Tutte le spese, le imposte e le tasse derivanti dall'incarico saranno a carico del professionista incaricato.

Il mancato assolvimento dei compiti obbligatori per legge è motivo di mancato pagamento del compenso di seguito indicato senza che il professionista incaricato possa pretendere o eccepire alcunché.

3. Obblighi del committente

Il Committente, avendo presenti le necessità professionali del RSPP, s'impegna a collaborare con il professionista, fornendo tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidato.

In particolare, il Committente, proprio al fine di consentire al RSPP di svolgere satisfattoriamente i propri compiti, si obbliga a fornire tutte le informazioni relativamente a:

- natura dei rischi;

- organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive;
- dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- prescrizioni degli organi di vigilanza;
- nominativi dei neoassunti o trasferiti;
- variazioni o modifiche alle attrezzature e/o agli ambienti di lavoro che dovessero intervenire successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Il Committente fornirà al RSPP adeguata documentazione e supporti (es. incontri con personale) tutte le volte che sarà dal medesimo professionista richiesto.

4. **Modalità di svolgimento dell'incarico di RSPP**

Il RSPP si obbliga a svolgere le attività elencate nel presente contratto personalmente e in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né di orario, nei confronti della P.A. committente.

Il prestatore s'impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta il Committente riterrà necessario richiedere chiarimenti in merito alle modalità di svolgimento dell'incarico.

5. **Compenso**

Per lo svolgimento del presente incarico si concorda l'importo di euro 3.000.00, esente Iva, comprensivo di qualsivoglia spesa connessa all'espletamento di tutte le prestazioni dedotte nel presente contratto come da allegato preventivo di incarico annuale.

Il pagamento delle competenze avverrà dopo l'espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 2 del presente contratto, dietro presentazione di ricevuta come per legge.

Con la sottoscrizione del patto di integrità, che costituisce parte integrante del presente contratto, l'Ing. Carmine Piccolo assume gli impegni anticorruzione e accetta, nel caso di mancato rispetto degli stessi, l'applicazione della sanzione della risoluzione del presente contratto.

6. **Durata del Contratto**

Il contratto avrà efficacia dal 15/03/2023 al 31/12/2023, fatta salva eventuale proroga.

L'eventuale recesso anticipato dovrà essere comunicato per iscritto, tramite p.e.c. o raccomandata con a.r., con preavviso non inferiore a 30 gg.

7. **Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante comunicazione scritta nei seguenti casi:

- qualora il RSPP non ottemperi agli obblighi espressamente indicati nell'art. 4 del presente contratto;
- nel caso di ritardo delle prestazioni così come indicate, analiticamente, all'art. 2;
- in tutti i casi in cui le prestazioni richieste siano fornite oltre i termini di legge;
- Qualora il committente non adempia agli obblighi indicati nell'art. 3 del presente contratto.

8. **Modifiche**

Le modifiche e le rinunzie a disposizioni del presente accordo, concordate tra le parti, avranno efficacia solo se rivestiranno la forma scritta.

9. Protezione dei dati personali

Le parti contraenti, avvalendosi dell'apporto dei propri collaboratori, si impegnano a trattare i dati di cui verranno a conoscenza in esecuzione del presente contratto e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia come informazioni riservate e non le renderanno accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia previsto dalla legge.

Il contraente dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di assicurare l'adozione – tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento eseguito – di misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati trattati e assicurare la tutela dei diritti e libertà degli interessati in conformità a quanto previsto dal Regolamento GDR 679/16 e ss.mm.ii.

Il professionista, quale RSPP per il periodo dal 15/03/2023 al 31/12/2023, è designato Responsabile del Trattamento dei dati personali, come previsto dall'art. 28 del GDPR, in virtù dell'allegato Atto di designazione (mod. All. 4 del Regolamento P.D.P. INL) che costituisce parte integrante del presente contratto.

10. Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del presente rapporto sarà competente il foro di Avellino.

Avellino, li 08/03/2023

IL DIRETTORE I.T.L. Avellino _____

IL CONSULENTE/COLLABORATORE _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342, c.c. il RSPP dichiara di avere attentamente letto e di accettare specificamente il contenuto delle seguenti clausole del presente contratto:

- art. 2 - oggetto dell'incarico
- art. 5 - compenso
- art. 6 - durata del contratto
- art. 7 - clausola risolutiva espressa

Si allega in copia la seguente documentazione:

- 1) Preventivo per lo svolgimento dell'incarico di RSPP del 18/11/2022;
- 2) Curriculum vitae dell'Ing. Carmine Piccolo;
- 3) Autocertificazione possesso requisiti generali;
- 4) Autocertificazione possesso requisiti speciali;
- 5) Dichiarazione assenza conflitto di interesse e/o cause di incompatibilità;
- 6) Atto di designazione come Responsabile del trattamento dei dati personali (mod. All.4);
- 7) Informativa sul trattamento dei dati personali dei dipendenti e dei collaboratori (informativa INL – GDPR02);
- 8) Modello tracciabilità flussi finanziari;
- 9) Attestati Corsi di formazione dell'Ing. Carmine Piccolo;
- 10) Patto d'Integrità.